

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI MANTOVA

RICORSO EX ART. 700 CPC ANTE CAUSAM

CON ISTANZA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

E RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

PER: Prof.ssa DI MODICA Cinzia Fabiola (DMDCZF80M63F899E) nata a Niscemi il 23/08/1980 e residente a Calvatone (CR) in Via Santa Maria 31; rappresentata e difesa come da mandato allegato al presente ricorso dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588) - **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (C.F. 80099830152) - **Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova** (C.F. 80001070202), tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

per la disapplicazione e/o sospensione

- del provvedimento n. 20262 del 27/07/2022 a firma dell'USR Lombardia (doc. 1), tramite cui la ricorrente è stata reclutata in ruolo con riserva per l'ATP di Mantova; dell'ulteriore provvedimento con cui la ricorrente è stata reclutata per l'assunzione in ruolo con riserva per l'ATP di Mantova (doc. 2); dell'avviso n. 19882 del 22/07/2022 a firma dell'USR Lombardia (doc. 3), con cui la riserva è



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

intesa in senso limitativo alla presa in servizio; dell'allegato A del decreto n. 184 del 19/07/2022, che intende la riserva come limitativa alla presa in servizio (doc. 4).

IN LIMINE LITIS

Al fine di agevolare la celerità tipica del presente rito, innanzitutto appare opportuno evidenziare che la vicenda in esame - che attiene all'impossibilità per la ricorrente di prendere servizio a causa della riserva apposta alla sua assunzione in ruolo, in quanto docente di scuola secondaria abilitata all'estero - sia già stata scrutinata da parte della **Giurisprudenza di merito e cautelare** (doc. 5), la quale ha censurato la condotta del datore di lavoro pubblico, nella parte in cui impedisce ai docenti abilitati all'estero di prendere servizio con riserva e di svolgere la propria mansione di docente (**ex plurimis Tar Lazio, Sez. III Bis, Sentt. n. 3400/2019 e n. 2220/2022**).

La fattispecie ha dunque trovato accoglimento sin dalla fase cautelare (**ex plurimis Tar Lazio, Sez. III Bis, Ord. n. 6538/2019 e Dec. n. 4470/2021, successivo doc. 5**).

Pertanto, la presente vicenda è meramente interpretativa, e basata più sul diritto che sull'accertamento del fatto.

Il filone giurisprudenziale, maturato in senso favorevole agli abilitati all'estero assunti a tempo indeterminato con riserva, ha avuto come scopo quello di impedire che la riserva, che grava sulla docente abilitata all'estero ed immessa in ruolo, possa fungere da ostacolo alla presa in servizio; in tale caso, infatti, il datore di lavoro finirebbe per eludere la stessa assunzione a scapito della ricorrente, in vista dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico.

Inoltre, non c'è alcuna norma primaria che imponga il divieto di presa in servizio per i docenti assunti con riserva e, pertanto, non è possibile, alla luce dei Principi Fondamentali della Costituzione, impedire l'accesso alla mansione per cui la ricorrente è stata adibita, in nome di un divieto che non esiste nel mondo giuridico.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ne deriva che la riserva, intesa come mero accantonamento del posto di ruolo e non anche come presa in servizio, risulta essere *inutiliter data*; con la conseguenza che, così come sancito dalla stessa Giurisprudenza, il datore di lavoro viola, tra le altre cose, il principio di non contraddizione dell'ordinamento, profilo quest'ultimo che sarà comunque affrontato nelle doglianze in basso articolate.

FATTO

1. Com'è noto, nel nostro Paese non sono più stati indetti i corsi di abilitazione *post lauream*; l'ultimo percorso abilitante (cd. TFA) risale a circa otto anni fa.
2. La Prof.ssa Cinzia Di Modica ha conseguito il titolo di abilitazione in Bulgaria (**doc. 6**), per l'insegnamento nella seguente classe di concorso A019 – Storia e Filosofia.
3. Il Ministero ha previsto che la ricorrente prendesse parte con riserva al Concorso pubblico indetto ai sensi del D.lgs. n. 59/2017, in attesa che si concludesse la vicenda seriale concernente il riconoscimento del titolo bulgaro nel nostro Paese.
4. La Prof.ssa Di Modica ha dunque superato il Concorso e, inserita nelle graduatorie di merito (**doc. 7**), è stata assunta in ruolo presso l'USP di Mantova (**doc. 1 e doc. 2**).
5. Nello specifico, con provvedimento n. 20262/2022, la ricorrente è stata immessa in ruolo per la classe di concorso A019 – Storia e Filosofia (**doc. 1 e doc. 2**).
6. Tuttavia, la Prof.ssa Di Modica, benché assunta in ruolo con riserva, non potrà prendere servizio, in quanto il datore di lavoro intende la riserva come *inutiliter data*, ossia inidonea a permettere la presa in servizio (**doc. 3 e doc 4**).
7. In particolare, il datore di lavoro ha previsto che: “*nonché agli inseriti con riserva nelle graduatorie concorsuali sarà accantonato un posto all'interno della provincia di assegnazione*” (**doc. 3**).
8. Peraltro, nell'allegato A (**doc. 4**), la parte datoriale ribadisce appunto come: “*Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

all'immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all'accantonamento dei posti in attesa del giudicato.”

9. La riserva, dunque, secondo il datore di lavoro, non produce alcuna efficacia tale da poter essere poi sciolta in senso favorevole o meno in base alle conclusioni a cui giungerà il procedimento riguardante il rilascio del decreto di equipollenza.
10. Pertanto, secondo le intenzioni datoriali, la riserva funge da presupposto per il solo accantonamento del posto, ma non permette la presa in servizio e lo svolgimento della mansione di docente assegnata alla parte istante, con la conseguenza di rendere la riserva del tutto inutile.
11. La Prof.ssa Di Modica, inoltre, aveva inviato la domanda di riconoscimento del proprio titolo e, come accaduto nel contenzioso seriale da cui prende le mosse la presente vicenda, aveva ricevuto, al pari dei suoi colleghi, il rigetto che ha poi impugnato, con giudizio tuttora in corso, presso il Tar del Lazio.
12. Tuttavia, nelle more, con la sentenza n. 2438/2021 (**doc. 8**), il Consiglio di Stato ha annullato in casi analoghi la nota n. 9014/2018 (**doc. 9**), che fungeva da limite al riconoscimento del titolo bulgaro nel nostro Paese; ma, ad oggi, il Ministero, nonostante la pronuncia dell'Alto Consesso, non ha provveduto a rieditare il proprio potere amministrativo in favore degli abilitati all'estero.
13. La ricorrente, dunque, alla luce dell'annullamento *erga omnes* della predetta nota, ha visto espandere la propria situazione giuridica soggettiva, da qui la sua permanenza nelle graduatorie di merito, dalle quali è stata di recente convocata per l'immissione in ruolo in attesa della riedizione del potere amministrativo; riedizione che, peraltro, si caratterizza per il fatto che vede la vicenda del riconoscimento dei titoli esteri, essere stata rimessa all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
14. Peraltro, è stata la stessa parte datoriale a riconoscere l'esito favorevole contro il rigetto contenuto nella predetta nota (**doc.8**), a beneficio dei i ricorrenti del



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

contenzioso seriale (**doc. 2**): “La presente proposta di assunzione a tempo indeterminato viene formulata dal Ministero dell'Istruzione con riserva, stanti la pendenza di ricorso giurisdizionale afferente alla connessa procedura di reclutamento e il provvedimento allo stato favorevole al ricorrente.”

15. In attesa, dunque, della decisione nomofilattica sul riconoscimento o meno del titolo, la giurisprudenza ha in sostanza ancora oggi sancito come la riserva non possa essere un limite all'immissione in ruolo, e la posizione della ricorrente deve dunque essere tutelata con la presa in servizio con riserva, che potrà poi essere sciolta in senso favorevole in caso di riconoscimento del titolo estero; invece, sarà sciolta in senso non favorevole, nel caso in cui dovesse prevalere l'orientamento contrario al rilascio del decreto di equipollenza.

16. Contro, dunque, l'erronea interpretazione della riserva, la Prof.ssa Di Modica, assunta in ruolo ma senza che possa prendere servizio ed esercitare la propria mansione, ricorre per le seguenti ragioni.

FUMUS BONI IURIS

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO DEL LAVORO

Com'è noto, il diritto scolastico presenta alcune peculiarità rispetto ad altre esperienze giuridiche. In materia vige infatti il **principio della doppia giurisdizione (cfr. SS.UU. 15 dicembre 25840/2016)**.

1.1. In particolare, quando la domanda è finalizzata alla costituzione del rapporto di lavoro ed all'accertamento del diritto, la causa si radica presso il Giudice Ordinario, il quale ha il potere di *“disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria”* (SS.UU n. 27991/13).

La ricorrente non contesta dunque la procedura che ha superato, ma la fase successiva, ossia la costituzione del rapporto di lavoro, sulle cui controversie la



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

giurisdizione è devoluta al Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 63, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Oggetto della presente lite non sono dunque gli atti di natura generali sui quali, peraltro, è già intervenuto l'effetto demolitorio, ma i successivi atti di micro-organizzazione riferiti alla singola provincia ed alla singola relazione di lavoro che interessa alla ricorrente.

Inoltre, la Giurisprudenza è altrettanto consolidata nel ritenere che dopo la proclamazione dei vincitori, ai fini dell'assunzione, essendo il bando di concorso al pari dell'offerta al pubblico, la giurisdizione si radica sempre presso il Giudice Ordinario.

La ricorrente ha infatti una relazione di lavoro di diritto soggettivo, essendo già stata individuata ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

L'impedimento, dunque, nel caso di specie, incide sulla relazione di lavoro tra le parti: **“Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c (si veda Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951)”** (così: Cassazione Sezione Lavoro n. 1399 del 20 gennaio 2009 Pres. Mercurio, Rel. Picone).

Lo stesso **art. 63 comma 2 del Dlgs n. 165 del 2001** prevede la possibilità per il Giudice Ordinario di emettere un provvedimento di condanna ad un *facere* nei confronti della Pubblica Amministrazione, in caso di mancata assunzione degli aspiranti pubblici impiegati: *“il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro”*.

Sul bando inteso come offerta al pubblico, inoltre, la stessa Giurisprudenza di legittimità ha affermato che: *“il bando di concorso, essendo preordinato alla*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

conclusione di un contratto con determinati requisiti, costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile. Secondo questa specifica disciplina l'offerta diviene irrevocabile dal momento dell'accettazione espressa da parte degli interessati a cui è rivolta” (Cass. civ. lav. 16728 del 2 Ottobre 2012).

Infine, si produce in allegato la sentenza di merito emessa dal Tribunale del Lavoro a seguito di ricorso da parte dei vincitori che rivendicavano l'assunzione in virtù del superamento del concorso (**cfr. Trib. Lav. Roma, Sent. n. 4046/2019**).

II

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 297/1994.

2.1. A rigore di logica, se la riserva fosse un mero accantonamento dell'immissione in ruolo, l'accantonamento sarebbe valso anche ai fini della partecipazione al Concorso.

Al contrario, la docente ha potuto prendere parte al Concorso, le cui prove non sono state mai accantonate o “congelate” e, una volta superate, la Prof.ssa Di Modica si trova oggi a non poter svolgere la mansione per cui è stata adibita, in quanto docente di ruolo.

Al riguardo, come si accennava in premessa, la Giurisprudenza si è espressa più volte in fase cautelare e di merito.

2.2. Inoltre, nel frattempo, è stata comunque annullata la nota che fungeva da ostacolo ai riconoscimenti dei titoli esteri: è evidente, infatti, che la medesima regola ritenuta anti-comunitaria ed illegittima non possa esistere per taluni e non per altri.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La stessa parte datoriale ha infatti ribadito come la ricorrente sia stata convocata “*stanti la pendenza di ricorso giurisdizionale afferente alla connessa procedura di reclutamento e il provvedimento allo stato favorevole al ricorrente.*”

La stessa Giurisprudenza, in occasione di una vicenda simile, legata cioè al riconoscimento dei titoli esteri, con l’ordinanza n. 4709/2017, ha previsto, con efficacia *erga omnes*, quale fosse la disciplina da applicare (CdS n. 4709/2017).

2.3. Come già più volte è stato dunque riconosciuto da parte della Giurisprudenza: “*Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale **con riserva**...:...vada individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimentale conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.*” (**cfr. TAR Lazio, Sezione III bis, Sent. n. 3400/2019; Sent. n. 9317/2020**).

Conclusasi dunque la fase del concorso pubblico, l’odierna ricorrente può essere assunta con riserva, che sarà sciolta *in peius* o *in melius* in base agli esiti del contenzioso seriale sull’equipollenza dei titoli.

Ne deriva che l’assunzione con riserva che funge da impedimento, viola palesemente il bando di concorso e la normativa primaria ai sensi del Dlgs n. 59/2017, sulla base della quale è stata indetta la procedura concorsuale, in relazione a cui non compare alcun limite circa la riserva.

In altri termini, la ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene giuridico, a cui il concorso è stato tuttavia funzionale.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La manifesta contraddittorietà di comportamento da parte del datore di lavoro rende perciò inutile la procedura stessa, poiché, nonostante il superamento del concorso, la docente non potrà prendere servizio.

Peraltro, la vicenda espone anche la stessa parte pubblica, che “congela” la mansione della ricorrente, a rilievi di tipo anti-comunitario, a scapito dello stesso interesse pubblico.

Al contrario, rappresenta senz’altro un punto di equilibrio tra interesse pubblico e privato, permettere alla ricorrente di prendere servizio con riserva in attesa della conclusione della vicenda riguardante il riconoscimento del proprio titolo.

2.4. La condotta del datore di lavoro contrasta dunque con il **principio di non contraddizione**: da un lato, invero, il bando, a firma dello stesso Ministero, stabilisce come la ricorrente vanti, quale unico canale di accesso al ruolo, il superamento del concorso semplificato; d’altro lato, però, una volta superato il predetto concorso, nonché entrata nelle graduatorie di merito regionali in posizione utile, la ricorrente non viene più assunta.

Viceversa, il concorso ex d.lgs. n. 59/2017 è finalizzato al reclutamento dei docenti che non hanno altro modo per accedere all’impiego stabile nel comparto della scuola pubblica.

Invero, la tempistica che il Ministero o la giustizia impiegano per concludere l’iter seriale ai fini dell’equipollenza dei titoli, non è un aspetto che può ricadere sulla sfera giuridica del privato.

2.5. In definitiva, non è dato comprendere che senso abbia permettere alla docente di partecipare al concorso, se poi alla stessa viene negato il diritto di prendere servizio.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

III SUL PERICULUM IN MORA

3.1. La presente materia è meramente interpretativa. Come abbiamo già visto, l'allegata Giurisprudenza si è espressa in senso favorevole sin dalla fase cautelare anche con decreto *inaudita altera parte* (**cfr. Tar Lazio, Sez. III bis, Dec. n. 4470/2021.**

Il diritto scolastico presenta infatti alcune oggettive peculiarità non sempre paragonabili a quelle dell'impiego in azienda.

La scrivente Difesa non trascura come la concessione del decreto *inaudita altera parte* sia un caso non frequente nella Giustizia ordinaria, ma sia permesso qui fare un raffronto con la Giustizia amministrativa, la quale, come noto, in ragione del principio della doppia giurisdizione, si occupa spesso di liti vertenti sul pubblico impiego privatizzato per quanto attiene agli atti di carattere generali antecedenti alla relazione di lavoro.

In tale esperienza giuridica, la concessione della misura cautelare *inaudita altera parte* è tutt'altro che remota ed infrequente, e neppure si richiede, al fine di accordare la misura cautelare monocratica o collegiale, uno stato di indigenza economica estremo ed eccezionale della parte ricorrente.

3.2. In ambito giuridico si parla oramai del “bene tempo” che rappresenta esso stesso un bene giuridico da tutelare, oltre al bene della vita finale, prescindendo da eventuali formalismi circa il requisito dell'urgenza.

Nel caso in esame, la concessione della misura anticipatoria permetterebbe che la causa giunga illesa sino al merito, e la ricorrente nelle more potrà dunque prendere servizio e svolgere la propria mansione alla luce dell'avvenuta immissione in ruolo.

3.4. Si intende dire cioè che la ricorrente è già stata convocata per l'assunzione a tempo indeterminato, dunque, il **periculum in mora non è potenziale e né ipotetico, ma è reale e concreto**, poiché la docente è a tutti gli effetti assegnataria del ruolo, in vista dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Inoltre, ai fini della valutazione del caso in esame, occorre prendere in considerazione il fatto che il giudizio di merito non terminerebbe a settembre, entro cioè l'inizio del nuovo anno scolastico, quando la docente, allo stato attuale, non potrà più prendere servizio e prestare la propria mansione in favore degli alunni e della comunità scolastica.

Nella fattispecie in esame, dunque, si attende anche il requisito della **residualità** del presente mezzo d'urgenza rispetto al fine: se infatti la ricorrente intende reagire contro l'impedimento impostole per la presa in servizio in vista del nuovo anno scolastico, non ha altro rimedio oggettivamente attivabile se non il ricorso ex art 700 cpc; tale profilo realizza dunque il **principio della residualità dello strumento anticipatorio**.

3.4. Per quanto attiene al profilo della **irreparabilità** va detto che proprio per le caratteristiche che assume il diritto scolastico, una volta pubblicata la sentenza di merito, in assenza della misura anticipatoria, ed in vista dell'imminente inizio dell'anno didattico, la ricorrente nelle more non avrà preso servizio e, dunque, la sentenza finisce per essere *inutiliter data*.

In altri termini, il ricorso ex art 700 cpc non per forza deve essere azionato solo in casi di indigenza, perché il concetto di irreparabilità deve essere valutato in relazione alla persona e non solo dal punto di vista economico.

Accade dunque che la ricorrente, in assenza della misura cautelare, non potrà più ripetere le mansioni lavorative che invece è chiamata a svolgere sin dall'imminente anno scolastico.

Non è perciò soltanto un aspetto economico quello da valutare, ma un aspetto legato alla stessa persona della docente che è impossibilitata a svolgere nelle more la mansione per cui ha studiato e per cui ha conseguito l'agognato ruolo.

3.5. Peraltro, la fattispecie ha rilevanti implicazioni con il diritto comunitario, tanto sul piano della tempistica quanto su quello del riconoscimento dei titoli e della parità di trattamento, già censurate da parte della Giurisprudenza



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nell'ottica, dunque, del bilanciamento degli interessi, il datore di lavoro non subirebbe alcun pregiudizio in quanto la ricorrente svolgerebbe la propria mansione in virtù della presa in servizio e la situazione giuridica pertanto giungerebbe illesa.

IV

ISTANZA DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*

4.1. Come già sopra visto, la Giurisprudenza ha provveduto alla concessione del decreto *inaudita altera parte*.

Alla luce, dunque, della situazione giuridica soggettiva coinvolta, ossia la continuità didattica e l'immissione in ruolo in vista del nuovo ed imminente anno scolastico, appare opportuno adottare, in attesa della discussione in Camera di consiglio, la misura cautelare ex art 669 *sexies* cpc, come già accaduto in altre vicende riguardanti gli abilitati all'estero.

In effetti, sino alla discussione in Camera di consiglio, gli Uffici Scolastici avranno già proceduto ad effettuare tutte le attività propedeutiche per il nuovo anno scolastico e per la presa in servizio, da cui la ricorrente resterà ingiustamente esclusa, senza poter svolgere la propria mansione, e resterà "convocata" solo per l'accantonamento.

Al contrario, la concessione della misura cautelare ex art 669 *terdecis* permetterebbe alla lite di giungere integra sino alla Camera di consiglio, a tutela dell'interesse pubblico, il quale non subirebbe alcun pregiudizio, nonché a tutela della situazione giuridica della ricorrente, la quale verrebbe nelle more tutelata dall'attuale impossibilità di partecipare alle procedure per la presa in servizio poiché ammessa alle procedure per il solo accantonamento del posto; con la conseguenza dunque che, in assenza della misura anticipatoria, il posto a tempo indeterminato assegnato alla docente finirebbe per essere sostanzialmente solo fittizio e non invece reale ed improntato al rispetto delle direttive europee tanto in tema di non discriminazione tra titoli (**36/2005 CE**), quanto in tema di non discriminazione tra personale docente che svolge la medesima mansione (**70/99CE**); mansione, tuttavia, che ad oggi è stata inibita.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

V

ISTANZA PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

5.1 Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione.

Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario ed il litisconsorzio necessario in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

5.2. Pertanto, nel caso in cui si Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come coloro che parteciperanno alle procedure di reclutamento in vista del nuovo anno scolastico, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici. Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che parteciperanno al piano di reclutamento.

Tanto premesso, in fatto e in diritto, la ricorrente, con il presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.700 cpc *ante causam*

CHIEDE

a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro in via cautelare anche inaudita altera parte:
ACCERTARE E DICHIARARE ED ORDINARE E/O CONDANNARE: il diritto
della ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva come valevole per la presa in
servizio in relazione alla classe di concorso A019 dell'Usp di Mantova, in quanto
docente vincitrice di concorso abilitata all'estero in attesa del riconoscimento del
titolo ed assunta con riserva ai sensi del Dlgs n. 59/2017, ove occorra previa
disapplicazione e/o inibizione dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti
dell'interesse della ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo
Giustizia. DISPORRE E/O CONDANNARE la parte datoriale a provvedere che la



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ricorrente possa prendere servizio. Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.
Petitem del merito: ACCERTARE E DICHIARARE ED ORDINARE E/O CONDANNARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva come valevole per la presa in servizio in relazione alla classe di concorso A019 dell'Usp di Mantova, in quanto docente vincitrice di concorso abilitata all'estero in attesa di riconoscimento del titolo ed assunta con riserva ai sensi del Dlgs n. 59/2017, ove occorra previa disapplicazione e/o inibizione dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Giustizia. DISPORRE E/O CONDANNARE la parte datoriale a provvedere la presa in servizio della ricorrente. Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale.

Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che quindi il valore del contributo unificato è pari ad euro 259,00 se dovuto.

Si allega:

- 1) Individuazione della ricorrente ai fini dell'assunzione in ruolo;
- 2) Convocazione ricevuta dalla ricorrente ai fini dell'assunzione in ruolo;
- 3) Avviso riguardante il limite previsto per l'assunzione con riserva;
- 4) Allegato A del decreto n. 184 del 19/07/2022;
- 5) Giurisprudenza favorevole;
- 6) Titolo conseguito in Bulgaria;
- 7) Graduatoria da cui si evince che la ricorrente è vincitrice di Concorso;
- 8) Sentenza del Consiglio di Stato n. 2438/2021 che annulla la nota;
- 9) Nota n. 9014 del 29 maggio 2018.

Salvezze illimitate.

Lecce- Mantova, 04/08/2022

Avv. Sirio Solidoro

